

LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019: UNA BREVE SINTESI

Alberto Spanò, *Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria*

Da quest'anno abbiamo la prima legge di Bilancio valida per il triennio 2017-2019, che sostituisce la cosiddetta legge di stabilità, ed è composta da 19 articoli.

L'**articolo 1**, costituito da 638 commi, contiene la manovra 2017. Gli altri articoli contengono le disposizioni dei Ministeri con la parte tabellare (l'articolo 19 riguarda l'entrata in vigore).

Punti di interesse anche per la sanità all'articolo 1 sono:

comma 165: stabilisce che per i lavoratori autonomi, titolari di una posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, a decorrere dal 2017 l'aliquota contributiva viene ridotta dal 27% al 25%

commi da 166 a 186: prevedono, a decorrere dal 1° maggio 2017, l'istituzione in via sperimentale fino al 31.12.2018, della cosiddetta "APE" (anticipo finanziario a garanzia pensionistica). In concreto la cosiddetta APE è un prestito corrisposto a quote mensili fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito (coperto da una polizza assicurativa per il rischio di premorienza) avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, mediante rate mensili per 20 anni. Può richiedere l'APE chi ha almeno 63 anni e matura il diritto a pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi, purchè sia in possesso del requisito minimo contributivo di 20 anni e la sua pensione, al netto della rata di ammortamento dell'Ape, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (per il 2016 ammontante ad euro 702,65)

commi da 195 a 198: prevede la possibilità di cumulo dei contributi previdenziali versati in più gestioni, anche se si è maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. La pensione sarà pagata "proquota" dai diversi enti interessati.

commi da 353 a 357: a decorrere dal 1.1.2017 viene riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di un minore dell'importo di 800 euro esentasse. Il premio è corrisposto dall'INPS, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è aumentato a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018. Tale congedo può essere fruito anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un quinto giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Con riferimento ai nati a decorrere dall'1.1.2016 è prevista la corresponsione ai genitori di bambini sotto i tre anni, affetti da patologie croniche, un buono di mille euro l'anno per pagare le rette dell'asilo nido.

commi 364-365: sono stanziati 1920,8 milioni per il 2017 e 2633 a decorrere dal 2018 per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dello Stato, per nuove assunzioni e per la ricostruzione di carriera delle forze dell'ordine, esercito e vigili del fuoco.

commi 367-369: viene stabilita la proroga al 31.12.2017 delle graduatorie dei concorsi pubblici in vigore al 31 agosto 2013 e di quelle per le assunzioni nelle forze di polizia e tra i vigili del fuoco.

commi 382-384: l'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) diviene responsabile della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità del Fse (fascicolo elettronico sanitario), la cui realizzazione è curata dall'Economia attraverso l'utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria. Dovranno essere garantiti: l'interoperabilità dei Fse e dei dossier farmaceutici regionali, l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con la Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana)

commi 392-412: il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale viene fissato in 113 miliardi di euro per il 2017, in 114 miliardi di euro per il 2018 e in 115 miliardi di euro per il 2019. Una quota di tale finanziamento, pari a 1 miliardo di euro, è vincolata, a decorrere dal 2017, alla spesa per i nuovi farmaci oncologici (500 milioni) e per i farmaci innovativi (500 milioni). 100 milioni dovranno essere riservati alla spesa per i vaccini, 800 milioni di euro per i futuri nuovi Lea. Per nuove assunzioni e stabilizzazione del personale Ssn sono finalizzati 75 milioni nel 2017 e 150 milioni dal 2018 (comma 409, dove è previsto tra l'altro che le somme sono ripartite tra le regioni in Conferenza Stato-regioni entro il 31.1.2017).

comma 412: stabilisce che una quota del Fondo sanitario nazionale sia riservata alla copertura dei costi per il rinnovo dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Ssn.

comma 410: prevede che gli IRCCS e gli Istituti Zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio al 31 dicembre 2016. Nulla viene previsto per la prevista stabilizzazione.